

**FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] è stato ritualmente sottoposto a procedimento disciplinare avanti il CDD di *omissis* per rispondere degli addebiti di cui ai seguenti capi di incolpazione:

<< capo "A" procedimento RG 318/2021 (esponente Avv. [AAA]):

1) *perché, nonostante ripetute richieste scritte del nuovo legale a lui subentrato nell'assistenza delle Società [BBB] e [CCC], ometteva la tempestiva restituzione della documentazione da lui detenuta in funzione dei precorsi mandati ricevuti, in violazione degli art. 9 e 33/comma 1° NCDF.*

*In omissis dal 26 febbraio 2018 (data della prima richiesta con pec) a tutto oggi (illecito permanente);*

2) *perché ripetutamente dichiarava al collega Avv. [AAA] di aver rilasciato la documentazione da restituire di cui al capo 1 presso il COA di omissis, circostanza rivelatasi non corrispondente al vero, in violazione del dovere di correttezza, lealtà e dignità di cui all'art. 9 NCDF.*

*In omissis dal 28.5.2018 (prima pec incolpato) sino al 29.6.2018 (ultima pec incolpato).*

capo "B" procedimento RG 321/2021 (esponente [DDD]):

1) *per non aver diligentemente adempiuto al mandato professionale conferitogli dal Sig. [DDD] per avviare un contenzioso contro l'università "[EEE]" per il riconoscimento di compensi maturati per gli anni di specializzazione omettendone del tutto la promozione avendo peraltro percepito € 2.500 in conto onorari, in violazione degli art. 9 e 26/comma 3° NCDF.*

*In omissis ottobre 2018 (data della "scoperta" dell'illecito: CNF 21.12.2006 n. 183 e incidentalmente anche CNF 30.5.2007 n. 68);*

2) *per aver fornito false informazioni al proprio cliente in riferimento all'incarico di cui al precedente capo 1), lasciandogli intendere che la causa fosse in corso mediante la falsa prospettazione della celebrazione di numero quattro udienze rinviate all'ultimo momento, mentre invece non era mai stata promossa, in violazione degli artt. 9 e 27/comma 6° NCDF.*

*In omissis dal 2017 a tutto oggi (illecito permanente).*

capo "C" procedimento RG 322/2021 (esponenti [OMISSIS] [DDD]):

1) *per non aver diligentemente adempiuto al mandato professionale conferitogli dai Signori [DDD] per avviare un contenzioso contro [FFF] Spa presso il Tribunale di omissis per ottenere l'erogazione di acqua potabile nella loro abitazione omettendone del tutto la promozione avendo peraltro percepito € 4.125,00 in conto onorari, in violazione degli art. 9 e 26/comma 3° NCDF.*

*In omissis anno 2018 (data della "scoperta" dell'illecito: CNF 21.12.2006 n. 183 e incidentalmente anche CNF 30.5.2007 n. 68);*

2) *per aver fornito false informazioni ai propri clienti in riferimento all'incarico di cui al precedente capo 1), lasciandogli intendere che la causa fosse in corso mediante la falsa prospettazione della imminente pronuncia della sentenza mentre invece non era mai stata promossa, in violazione degli artt. 9 e 27/comma 6° NCDF. In omissis dal 2015 a tutto oggi (illecito permanente).*

capo "D" procedimento RG 323/2021 (esponente [GGG]):

1) *per non aver diligentemente adempiuto a numero tre mandati difensivi conferitigli dalla Sig.ra [GGG] per avviare contenziosi civili, rispettivamente nei confronti dei genitori della assistita, del venditore di una abitazione per infiltrazioni e una vertenza di lavoro, omettendone del tutto la promozione avendo peraltro percepito € 3.973,00 in conto onorari di cui rifiutava la restituzione, in violazione degli art. 9 e 26/comma 3° NCDF.*

*In omissis in epoca prossima al 21.11.2018 (data della revoca dei mandati e della "scoperta" dell'illecito: CNF 21.12.2006 n. 183 e incidentalmente anche CNF 30.5.2007 n. 68);*

2) *per aver fornito false informazioni alla propria cliente in riferimento agli incarichi di cui al precedente capo 1), lasciandogli intendere che le cause fossero in corso mediante la falsa prospettazione della celebrazione di udienze in realtà mai tenutesi e peraltro, in una occasione, causando alla cliente un danno consistito nella perdita economica di una giornata di lavoro avendo, su richiesta dell'incolpato, preso un giorno di permesso per partecipare ad una udienza successivamente rivelatasi inesistente e quindi non documentabile impedendo alla cliente di giustificare l'assenza sul posto di lavoro, in violazione degli artt. 9-11 comma 2°- 27/comma 6° NCDF.*

*In omissis dal 2013 a tutto oggi (illecito permanente).*

*Condotte aggravate ex art. 22, comma 2° lett. "b", NCDF.*

capo "E" procedimento RG 324/2021 (Segnalante A.G. Procura Repubblica omissis - denunciante [HHH]):

*1) per avere - con le condotte di tempo e di luogo descritte nel capo d'imputazione indicato nel decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di omissis in data 5.4.2019 (RGNR [OMISSIS]/2018) di seguito riportato (noto all'incolpato), assunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale, gravemente lesivo dell'affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l'onore, il prestigio, l'immagine e le funzioni dell'intero Ordine Forense, in violazione dell'art. 312°- 3 °comma L .247/2012 nonché degli artt. 4/2° comma, 9-11/2° comma - 26 comma 3°- 27/comma 6° NCDF.*

*Fatti di particolare gravità in considerazione della plurioffensività delle condotte illecite e del grave disdoro arrecato alla categoria Forense per la risonanza pubblica della vicenda e per la rilevanza del danno arrecato all'ex cliente, in violazione dell'art. 2212° c. lett. "b" NCDF.*

*<<per il reato di cui all'art. 640,61 n. 9 c.p. perché, con artifici e raggiri consistenti:*

*- dapprima, nel farsi conferire due mandati professionali dalla persona offesa [HHH] in ordine ad altrettanti contenziosi civili che il [RICORRENTE] avrebbe dovuti instaurare nei confronti dell'ASL di omissis e dell'omissis;*

*- successivamente nel comunicare con la persona offesa assicurandola più volte circa il buon andamento dei procedimenti e sull'esito positivo degli stessi;*

*- nell'aver poi comunicato con la predetta persona offesa riferendole che le cause erano state vinte e il cliente era stato liquidato (quando, invece, come da attestazione della Cancelleria civile non sono mai stati iscritti procedimenti relativi a contenziosi civili per conto di [HHH]);*

*- infine, nell'essersi poi reso irreperibile alle continue richieste del cliente di ricevere chiarimenti in ordine all'esito dei contenziosi;*

*inducendo in errore la predetta persona offesa circa la corretta esecuzione dei propri obblighi professionali procurava a sé l'ingiusto profitto di euro 700,00, con altrui pari danno facendosi consegnare il denaro in contanti.*

*CON L'AGGRAVANTE DI AVER COMMESSO IL FATTO CON VIOLAZIONE DEI DOVERI INERENTI ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO;*

*In omissis dal 2015 al luglio 2018;>>*

*capo "F" procedimento RG 325/2021 (Segnalante A.G. Procura Repubblica omissis denunciante [III]):*

*1) per avere - con le condotte di tempo e di luogo descritte nel capo d'imputazione indicato nel decreto citazione a giudizio innanzi al Tribunale di omissis in data 25.6.2019 (RGNR [OMISSIS]/2019) di seguito riportato assunto un contegno non*

*conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale, gravemente lesivo dell'affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l'onore, il prestigio, l'immagine e le funzioni dell'intero Ordine Forense, in violazione dell'art. 3/2°-3° comma L.247/12 nonché degli artt. 4/2° comma, 9-2 comma 3°- 27/comma 6° NCDF.*

*Fatti di particolare gravità in considerazione della plurioffensività delle condotte illecite e del grave disdoro arrecato alla categoria Forense per la risonanza pubblica della vicenda e per la rilevanza del danno arrecato all'ex cliente, in violazione dell'art. 2212°c. lett."b" NCDF:*

**<<1)** *per il reato di cui all'art. 640 c.p., 61 n. 5, 61 n. 9 c.p., perché, con artifici e raggiri consistiti:*

*- nel 2015, dapprima nel farsi conferire mandato professionale dalle persone offese [III] e [III] al fine di instaurare contenzioso civile nei confronti del Ministero degli Interni per avanzare domanda di risarcimento danni per gli orfani di guerra, facendosi consegnare all'uopo la somma iniziale di 1400 euro;*

*- successivamente nel comunicare alle persone offese che sarebbe stato necessario un ulteriore acconto di 2.427,77 euro necessario per far pubblicare il dispositivo della sentenza che riconosceva alle ignare persone offese una somma di 57 mila euro (somma, in realtà, mai ottenuta);*

*- nell'aver, quindi, comunicato alle [III] che la causa era stata vinta (quando, invece, come da attestazione della Cancelleria civile non sono mai stati iscritti procedimenti relativi a contenziosi civili per conto di [III] e [III]);*

*- infine, nell'essersi poi reso irreperibile alle continue richieste delle clienti di ricevere chiarimenti in ordine all'esito dei contenziosi;*

*inducendo in errore le predette persone offese circa la corretta esecuzione dei propri obblighi professionali, procurava a sé l'ingiusto profitto:·*

*in prima battuta la somma di 1400 euro consegnatagli nel 2015 in contanti;*

*in seconda battuta la somma di 2427,77 euro bonificatagli in data 14.2.2017 sul conto corrente a lui intestato;*

*con l'aggravante di aver profittato di circostanze di persona in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata difesa delle persone: offese.*

*con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla professione di avvocato;*

*in omissis, dal 2015 al 14.2.2017>>.*

**capo "G"** procedimento RG 326/2021 (Segnalante A.G. Procura Repubblica omissis - denunciante [JJJ]):

*1) per avere - con le condotte di tempo e di luogo descritte nel capo d'imputazione indicato nel decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di omissis in data 25.6.2019 (RGNR [OMISSIS]/2019) di seguito riportato e noto all'incolpato - assunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale, gravemente lesivo dell'affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l'onore, il prestigio, l'immagine e le funzioni dell'intero Ordine Forense, in violazione dell'art. 3/2°- 3° comma L. 247/2012 nonché degli artt. 4/2°comma,9-11 comma 3° -26 comma 3°- 27/comma 6° NCDF. Fatti di particolare gravità in considerazione della plurioffensività delle condotte illecite e del grave disdoro arrecato alla categoria Forense per la risonanza pubblica della vicenda e per la rilevanza del danno arrecato all'ex cliente, in violazione dell'art. 22/2° c. lett. "b" NCDF:*

*<<in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 640 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale avvocato regolarmente iscritto all'albo, con artifici e raggiri consistiti nel prospettare ad [JJJ] - il quale si era rivolto al prevenuto rappresentandogli che la madre aveva donato alcuni beni ai propri figli, fra i quali anche la p.o., senza la necessaria presenza del padre innanzi al notaio, che la moglie aveva subito un'aggressione fisica ad opera del fratello [KKK], che la società omissis S.P.A. aveva interrotto il pagamento dei canoni previsti da regolare contratto a seguito dell'apposizione di un ripetitore su un bene immobile in parte di proprietà della p.o., e che si rendeva necessario lo sgombero di una cascina di proprietà della p.o. in cui i genitori di quest'ultima aveva ricoverato attrezzi - la possibilità di proporre azioni civili e penali relative a tutte le problematiche rappresentate da [JJJ], così inducendo il predetto in errore in ordine alla propria volontà di esercitare le predette azioni legali per la tutela dei diritti della p.o., si faceva corrispondere da [KKK], in più tranche, mediante bonifici bancari e, in solo caso, mediante la consegna di denaro contante, la somma complessiva di euro 16.341,00, in realtà senza promuovere alcuna azione civile e penale, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno patrimoniale per la persona offesa. In omissis, dal 16/07/2015 al 13/09/2018, conoscenza del reato marzo 2019, querela del 29/04/2019>>.*

**Capo "H"** procedimento RG 327/2021 (esponenti [LLL] e [MMM])

1) dopo aver ricevuto plurimi incarichi dai Coniugi [MMM]-[LLL] percependo in più occasioni cospicui importi in conto compensi, come di seguito specificato, forniva ai clienti ripetute e costanti false informazioni (anche a mezzo email 18.5.2020), in particolare di aver promosso i giudizi affidati, affermando di aver riportato esito vittorioso e con ottenimento di somma di denaro a titolo risarcitorio (€10.500,00), i quali giudizi invece, a seguito di verifiche successive, risultavano completamente inesistenti, in particolare:

- incarico per opporsi a sanzione pecuniaria di € 12.025,00 inflitta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/23/43/41 dell'1.8. 2014, per il quale percepiva, in tempi diversi, € 3623,00, € 624,00 (28.6.2018), € 1.100,00 (17.9.2018) ed € 1.100,00 "a titolo di spese di registrazione";

- azione civile risarcitoria connessa a vicenda penale (Tribunale omissis RG [OMISSIS]) in favore del minore [OMISSIS], per il quale percepiva € 1.321,00 in data 3.4.2017, in violazione degli art. 9 e 26/comma 3° NCDF.

In omissis dal 18.9.2020 (data della "scoperta" delle inadempienze ai mandati: CNF 21.12.2006 n. 183 e incidentalmente anche CNF 30.5.2007 n. 68);

2) perché, nonostante ripetute richieste scritte del nuovo legale a lui subentrato nell'assistenza degli ex-clienti, ometteva la tempestiva restituzione della documentazione da lui detenuta in funzione dei precorsi mandati ricevuti, in violazione degli art. 9 e 33/comma 1° NCDF.

In omissis dall'agosto 2020 (data della prima richiesta con pec) a tutto oggi (illecito permanente).

Condotte aggravate dalla recidività e dall'ingente danno arrecato, ex art. 22/2°comma NCDF. La decisione impugnata trae origine dalla riunione di otto procedimenti disciplinari a carico dell'avvocato [RICORRENTE]. Di seguito viene sintetizzato il contenuto degli addebiti per ciascun procedimento.

### **Capo A – Procedimento RG 318/2021**

Mancata restituzione della documentazione detenuta dall'incolpato in funzione dei precedenti mandati ricevuti dalle società [BBB] s.r.l. e [NNN] s.r.l, nonostante ripetute richieste da parte del collega subentrato e per avere altresì falsamente dichiarato al collega di aver depositato la documentazione presso il COA di omissis. Con violazione degli articoli 9 e 33, comma uno, NCDF. Secondo il capo di incolpazione, la condotta è stata sussistente dal 28 maggio 2018 al 29 giugno 2018, data dell'ultima comunicazione intercorsa tra l'avvocato [RICORRENTE] e il collega.

### **Capo B – Procedimento RG 321/21**

Mancato diligente adempimento del mandato ricevuto dal signor [DDD] per procedere giudizialmente contro l'Università [EEE] per il riconoscimento di compensi maturati. Con violazione degli articoli 9 e 26, comma 3, NCDF. In *omissis* dall'ottobre del 2018. Inoltre per violazione dell'art. 27 CDF per avere fornito ai clienti informazioni non veritiere sul corso del mandato.

### **Capo C – Procedimento RG 322/21**

Mancato diligente adempimento del mandato conferito dai signori [DDD] per avviare un contenzioso contro [FFF] presso il Tribunale di *omissis* per ottenere l'erogazione di acqua potabile nella loro abitazione, in violazione degli articoli 9 e 26, comma 3, NCDF. In *omissis* dall'anno 2018; e per aver fornito, in relazione a tale incarico, false informazioni ai clienti lasciando intendere che la causa fosse in corso mentre invece non era mai stata promossa, in violazione degli articoli 9 e 27, comma 6, NCDF. In *omissis* dal 2015 a tutt'oggi, con condotta di carattere permanente.

### **Capo D – Procedimento RG 323/21**

Mancato diligente adempimento di tre mandati conferiti dalla Sig. [GGG] per avviare contenziosi civili, omettendone del tutto la promozione pur avendo percepito somme di denaro in conto onorari, delle quali rifiutava la restituzione, con violazione degli articoli 9 e 26 comma 3 NCDF. In *omissis*, in epoca prossima al 21 novembre 2018, data di revoca dei mandati e scoperta dell'illecito; e per aver fornito false informazioni alla cliente con riferimento ai mandati ricevuti con violazione degli articoli 9, 11 comma 2, 27 comma 6 NCDF. In *omissis* dal 2013 a tutt'oggi, con condotta di carattere permanente.

### **Capo E – Procedimento RG 324/21**

Mancato diligente adempimento dei due mandati ricevuti da [HHH], per l'instaurazione di altrettanti contenziosi civili, in realtà mai instaurati, e per aver fornito al riguardo false informazioni rendendosi successivamente irreperibile alle continue richieste del cliente di ricevere chiarimenti. Fatti oggetto di procedimento penale innanzi al Tribunale di *omissis*. Con violazione degli articoli 4 comma 2, 9, 11 comma 2, 26 comma 3, 27 comma 6 NCDF. In *omissis* dal 2015 al luglio del 2018.

### **Capo F – Procedimento RG 325/21**

Mancato diligente adempimento del mandato ricevuto da [III] al fine di instaurare contenzioso nei confronti del Ministero degli Interni per risarcimento danni dovuti agli orfani di guerra facendosi consegnare acconti per alcune migliaia di euro, mai

restituiti; per non aver mai instaurato il contenzioso, aver falsamente riferito in ordine all'adempimento del mandato, ed essersi infine reso irreperibile alle continue richieste delle clienti di ricevere chiarimenti. Con violazione degli articoli 4 comma 2, 9, 26 comma 3, 27 comma 6 NCDF. Fatti oggetto di procedimento penale iscritto dinanzi al tribunale di *omissis* e compiuti in *omissis* dal 2015 al 14 Febbraio 2017.

### **Capo G – Procedimento RG 326/2021**

Mancato diligente adempimento del mandato ricevuto da [JJJ] al fine di intraprendere azioni civili e penali in relazione a diverse questioni. Azioni mai promosse pur avendo ricevuto dal cliente la somma complessiva di euro 16.341. Con violazione degli articoli 4 comma 2, 9, 11 comma 2, 26 comma 3, 27 comma 6 NCDF. Fatti oggetto di procedimento penale iscritto dinanzi al tribunale di *omissis* e commessi in *omissis* dal 16 luglio 2015 al 13 settembre 2018, con conoscenza delle condotte al marzo del 2019.

### **Capo H – Procedimento RG 327/2021**

Mancato diligente adempimento di plurimi incarichi ricevuti dai coniugi [MMM] [LLL] e false informazioni sui medesimi; Incarichi mai espletati nonostante la ricezione di svariate migliaia di euro da parte dei clienti, con violazione degli articoli 9 e 26 comma tre NCDF. In *omissis* dal 18 settembre 2020, e per non aver tempestivamente restituito la relativa documentazione al collega subentrato nonostante svariate richieste punto con violazione degli articoli 9 e 33 comma uno NCDF, in *omissis* dall'agosto 2020, con condotta di carattere permanente.

La riunione dei procedimenti e la definizione delle incolpazioni avveniva in data 7 marzo 2021 e l'incolpato veniva citato a giudizio per l'udienza dibattimentale del 23 settembre 2022 come da provvedimento del 20 giugno 2022.

Espletata l'istruttoria dibattimentale la sezione, ritenuta la responsabilità dell'incolpato, la gravità degli illeciti contestati, la pluralità dei medesimi, l'esistenza di precedenti disciplinari nonché di numerosi procedimenti aperti per illeciti analoghi, irrogava nei suoi confronti la sanzione aggravata della sospensione per anni quattro.

L'avvocato [RICORRENTE] propone rituale ricorso al Consiglio Nazionale Forense con il ministero dell'avv. [OMISSIS] richiedendo: in via preliminare la dichiarazione di prescrizione dell'azione di cui ai capi A, B, C, D e H; ancora in via preliminare la sospensione il procedimento in relazione ai capi E, F e G per contemporanea pendenza di procedimento penale sui medesimi fatti; nel merito l'assoluzione dagli addebiti contestatigli e, in via subordinata, la riduzione della sanzione in altra meno

afflittiva.

La trattazione del ricorso è stata inizialmente fissata per l'udienza pubblica avanti il Consiglio nazionale Forense del 18 ottobre 2023 e quivi, essendo pervenuta in data 5 ott. 2023 da parte della difesa dell'incolpato istanza di rinvio per legittimo impedimento giustificato dal ricovero dell'interessato presso il reparto chirurgico dell'Ospedale di *omissis*, si è provveduto a rinviarla al 25 novembre 2023.

In questa sede, svolta la relazione, il rappresentante della Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso e la difesa per l'accoglimento, almeno parziale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **Il ricorso è infondato e va rigettato.**

Va in primo luogo presa in esame la preliminare eccezione (primo motivo di ricorso) volta a far dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in relazione ai capi A, B, C, D e H. La doglianza ripropone l'eccezione già sollevata avanti il CDD di *omissis*.

Con la censura rassegnata al C.N.F. la difesa sostiene l'erroneità della decisione dell'organo disciplinare di prime cure nel punto in cui ha qualificato gli illeciti in discorso come aventi carattere permanente, laddove gli stessi dovrebbero piuttosto essere ritenuti di natura istantanea con conseguente maturazione della prescrizione.

Si tratta, in sintesi, degli addebiti relativi ai fatti sui quali non è stato aperto procedimento penale dinanzi al tribunale di *omissis*.

Va subito rilevato che, sul punto, la decisione impugnata motiva ampiamente con riferimento ad ogni singolo capo dell'incolpazione per cui l'eccezione è stata sollevata (cfr. il par. 3.2).

Orbene in relazione al primo addebito del **capo "A"** dell'incolpazione (mancata restituzione di documenti al collega subentrante, art. 33 CDF) la decisione impugnata ne afferma il carattere di illecito permanente e ne dichiara la permanenza. non essendo intervenuta la restituzione. Quanto al secondo addebito del **capo "A"** (l'aver falsamente riferito al collega circa il deposito della documentazione presso il COA, violazione dell'art. 26\3 CDF) il CDD ritiene che permanenza sia cessata al 29.6.2018 data a cui risale l'ultima comunicazione intercorsa e la revoca del mandato. In entrambi i casi, dunque, la prescrizione non sarebbe maturata.

L'operato del Consiglio Distrettuale appare corretto anche sulla scorta di uniforme giurisprudenza del CNF e delle Sezioni Unite.

Infatti è stato più volte affermato che *"...La violazione dell'art. 33 cdf (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizione va individuato nel momento in cui: 1) il professionista ponga fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 25 luglio 2023).*

Nel caso, non risultando avvenuta la consegna dei documenti né intervenuto un formale rifiuto a fronte delle richieste del cliente o di chi per lui, la permanenza della condotta illecita è cessata con la pronuncia della decisione disciplinare di prime cure e, quindi, alla data del 23 settembre 2022 con la conseguenza l'illecito non risulta ad oggi prescritto.

Riguardo alla fattispecie di illecito di cui al punto "2" del **capo "A"** (violazione dell'art. 27 per la mancata o la falsa informazione al cliente) un'eventuale natura istantanea risulta improponibile persino sul piano astratto atteso che non è possibile individuare un momento preciso in cui l'informazione (corretta e veritiera) deve essere data anche perché il relativo dovere permane almeno per tutta la durata del mandato professionale atteso che, specie se richiesto, l'avvocato deve fornire notizie sino a quando perduri il rapporto fiduciario e di mandato.

Vedasi, di recente, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022 per cui *"...La mancata informazione al cliente (art. 27 cdf) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell'azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).*

In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 37.

Correttamente quindi il CDD di *omissis* ha considerato cessata la condotta al 29\6\18 quando deve considerarsi essere venuto meno il mandato. In virtù dell'art. 56 della legge 247\12 l'azione disciplinare, tenuto conto dell'intervento di atti

interruttivi, non risulta ancora prescritta. Quanto al punto "1" del **Capo B** dell'incolpazione (mancato diligente adempimento al mandato), la decisione fissa il *dies a quo* (cessazione della permanenza) per la decorrenza del termine di prescrizione all'ottobre del 2018, data di "scoperta" dell'illecito da parte del cliente. Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata del CNF che ritiene la natura permanente dell'illecito e fissa il *dies a quo* – tra le varie possibilità – anche alla data di scoperta dell'illecito da parte del cliente anche perché tale momento di sovente coincide con quello di revoca del mandato e, inoltre, appare persino ovvio ritenere che l'avvocato debba osservare l'obbligo di adempimento diligente sin quando il mandato professionale sia in essere.

Al proposito, ex multiis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 7 marzo 2023 per cui: *"...In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizione è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all'uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l'incarico)...".-*

In relazione alla violazione dell'art. 27 del CDF (omessa o falsa informazione) contestata al punto 2 del capo "B" valgono ovviamente le medesime considerazioni svolte nel precedente capitolo riguardo alla corrispondente fattispecie di illecito contestata al capo "A" sicchè la condotta illecita -pure qui di natura permanente- deve dirsi esaurita non prima che venga a cessare il mandato professionale e, quindi, proprio con la scoperta della condotta inadempiente che è sicuramente indicativa del venir meno del rapporto fiduciario ed al contempo del mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione alle due contestazioni mosse nel **Capo C** (anche qui mancato diligente adempimento al mandato e mancate/false informazioni al cliente) atteso che il *dies a quo* (cessazione della permanenza) risale all'anno 2018, data di scoperta dell'illecito da parte dei clienti e quindi del venir meno del rapporto fiduciario e del mandato. Ciò è confermato anche dalla circostanza che risulta annotata nella decisione impugnata secondo cui nel corso del 2018 gli esponenti conferirono incarico all'avv. [OMISSIS] e quindi revocarono l'incarico all'avv. [RICORRENTE]. A tale momento può dunque farsi

ragionevolmente risalire la cessazione della permanenza cosicché la prescrizione cadrà non prima del giugno 2026.

Stesso è a dirsi in relazione al **Capo "D"** (anche in questo caso si verte in mancato adempimento del mandato e omesse/false informazioni) collocandosi la scoperta dell'illecito e la revoca del mandato al 21.11.2018 sicché la prescrizione andrà a maturare l'11\5\ 2026.

Analogamente è a dirsi in relazione al **Capo H)** (mancato adempimento del mandato e mancata restituzione di documenti al collega subentrante). La decisione colloca la cessazione della permanenza per il mancato adempimento al 18.9.2020 che è la data della scoperta da parte dei clienti. La prima PEC di richiesta di restituzione dei documenti al collega subentrante -richiesta non riscontrata- risale addirittura all'agosto del 2020 e, non risultando mai avvenuta la restituzione, la condotta illecita per come sopra già visto permane almeno sino alla pronuncia della decisione del CDD (Settembre 2022).

Anche riguardo all'ulteriore questione preliminare -inerente la richiesta di sospensione dei procedimenti disciplinari per contemporanea pendenza di procedimenti penali- il ricorso non offre una puntuale e precisa argomentazione a sostegno della censura e si limita a reiterare l'istanza che aveva già proposto al CDD.

Di contro la decisione impugnata sul punto fornisce una motivazione esauriente e corretta anche sul piano della lettura del dato normativo (cfr., pagine 9\10 del provvedimento impugnato) evidenziando che, nel nuovo ordinamento forense, è venuto meno il principio della pregiudizialità penale che comportava la sospensione necessaria del procedimento disciplinare sino a quando non intervenga la definizione del primo.

L'art. 54 legge n. 247 del 2012 detta infatti una disciplina del tutto nuova rispetto al passato che amplia l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale prevedendo una sospensione di carattere facoltativo, che può essere disposta qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale.

Stante la nuova regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui gli organi disciplinari ritengano, in via di eccezione, di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

In tema Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021:

*"...Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare "si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti" e "può" essere sospeso solo se ciò sia ritenuto "indispensabile", ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario..."*.-

Orbene nella vicenda disciplinare che qui ci occupa non si rinvergono condizioni che indichino la indispensabilità dell'acquisizione delle prove che dovranno formarsi avanti il giudice penale in quanto gli elementi e le fonti probatorie disponibili, ed accessibili anche in via autonoma nel procedimento disciplinare, consentono agevolmente di pervenire ad un giudizio sulla rilevanza deontologica delle condotte dell'incolpato.

Correttamente pertanto il CDD ha disatteso la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare (vedasi pagina 13 in relazione alla richiesta di sospensione per i capi "D" ed "E", pagina 14 per le richieste di sospensione dei capi "F" e "G" ed i relativi richiami ai provvedimenti sul punto adottati in fase istruttoria) e, del pari, va in questa sede rigettata la censura che ripropone, senza peraltro in nessun modo confrontarsi con la motivazione che il CDD ha offerto a corredo del suo diniego, in modo pressoché apodittico la originaria istanza.

Infatti i contenuti degli esposti ed i documenti allegati, le dichiarazioni rese in fase istruttoria e poi dibattimentale dai clienti esponenti e dagli altri testi escussi e, ancora, gli atti acquisiti dai procedimenti penali pendenti costituiscono un materiale probatorio adeguato e sufficiente per formulare un giudizio sulla sussistenza o meno di condotte di rilievo disciplinare.

Anche nel merito il ricorso non è meritevole di accoglimento.

L'incolpato contesta -in modo del tutto generico- la mancanza di sufficienti elementi di prova e la erronea valutazione degli stessi perché, secondo le espressioni del ricorso, il CDD avrebbe operato *"solo osservando il punto di vista degli esponenti"* mentre da *"...una mera rilettura delle dichiarazioni dei testimoni, confrontata con il tenore degli esposti, nonché dei capi di imputazione, le stesse appaiono tendere ad una esasperazione delle circostanze, a voler essere sentenze anticipatorie di quelle*

*relative ai procedimenti in essere”.*

*Lamenta che “...nel caso che ci occupa, la pluralità di situazioni contingenti, e temporalmente circoscritte in un determinato lasso di tempo, abbia indotto il CDD giudicante a ritenere fondati i capi di incolpazione, senza dar rilievo ad altre possibili soluzioni...” mentre, invece, “...sin da subito, l'incolpato non ha ommesso le difficoltà personali (separazione dalla moglie) e di salute (infarto e angioplastiche successive) che lo hanno riguardato, inducendolo in un importante stato di prostrazione e destabilizzazione psicologica, ed all'interno delle quali, sin dalla fase dell'audizione personale, si era chiesto di collocare le situazioni professionali oggetto dei diversi procedimenti, per i quali, l'Avv. [RICORRENTE], ha sin da subito ammesso tardività e discontinuità di informazioni, magari anche mal comunicate, ma non anche inadempienze tali da arrecare pregiudizio ai propri assistiti...”.-*

*Richiama, genericamente, le contestazioni svolte in sede di audizione personale (resa in data 6\5\22 come da verbale in atti del procedimento) e reiterate nella seduta del 23\9\22.*

*E' bene qui riportare, testualmente, il tenore di quel verbale di audizione al cui contenuto il ricorrente fa riferimento perché la sua lettura è la miglior conferma della evanescenza e genericità delle “contestazioni” -e delle difese- dell'incolpato: “... è presente in videoconferenza l'Avv. [RICORRENTE] nonché il proprio difensore avv. [OMISSIS] del Foro di omissis collegati da autonome postazioni, per essere sentito in merito ai fatti di cui alle diverse notizie di illeciti disciplinari come da capi di incolpazione approvati con delibera della Sezione in data 7.3.2022 regolarmente ricevuta ....*

*Il C.I. quindi invita l'incolpato a riferire quanto ritiene opportuno sulla base degli atti del procedimento già messi a disposizione:-----*

*<<Mi riporto alle memorie difensive già depositate e contesto i fatti di cui alle incolpazioni. Nello specifico, per quanto riguarda il p.d. RG 318/2021 (esponente Avv. [AAA]) devo fare una premessa: nel 2016 mi sono separato da mia moglie, evento per me molto destabilizzante e in contemporanea ho avuto seri problemi di salute di natura cardiologica (infarto e angioplastiche successive). In questo quadro si collocano le situazioni professionali oggetto dei diversi procedimenti. In particolare voglio precisare che non si è mai trattato di inadempienze ai mandati ma solamente di ritardi nel comunicare le informazioni ai clienti.-*

*Nella vicenda in esame, seppure in ritardo, ho riconsegnato la documentazione dell'ex cliente inviata a mezzo raccomandate R/R che non ho disponibili in questo*

*momento ma mi riservo di produrre. Non ricordo la circostanza contestata al capo n. 2 dell'incolpazione e quindi, al momento, non so riferire nulla in merito.*

*Per quanto riguarda il p.d. RG 321/2021 (esponente [DDD]) ho seguito attività stragiudiziale per il padre [OMISSIS], nelle more il [DDD] mi prospettò una pratica chiedendomi se dalla documentazione fornitami vi erano i requisiti per riscattare anni di università senza conferirmi un formale mandato giudiziale e successivamente mi risulta che si è trasferito in Francia e non mi ha più contattato per cui nego di aver ricevuto alcun mandato. Poi compare la sorella [OMISSIS] quale comproprietaria insieme al fratello [OMISSIS] di una villa che è diventata oggetto di un contenzioso con la società [OMISSIS] fornitrice d'acqua. Questa vicenda è direttamente collegata con il procedimento RG 322 / 2021. Preciso che tutti i rapporti professionali sono stati intrattenuti con il padre [OMISSIS]. Gli incarichi sono stati tutti adempiuti, ho percepito somme in conto compensi ritengo legittimamente avendo, come detto, adempiuto agli incarichi conferiti.*

*Per quanto riguarda il p.d. RG 32.3/2021 (esponente [GGG]) ribadisco che l'attività è stata svolta nei limiti del mandato difensivo, contesto di aver ricevuto la somma effettiva e totale di € 3973.00 come mi riservo di dimostrare attraverso la produzione dell'istruttoria penale in corso e di altra documentazione.*

*Per quanto riguarda i procedimenti RG 324/ 2021 (segnalazione Procura omissis denunciante [OMISSIS]), RG 325/2021 (segnalazione Procura omissis denunciante [III]), RG 326 /2021 (segnalazione Procura omissis denunciante [JJJ]), come già detto per quello precedente, mi riservo di produrre l'esito delle istruttorie penali ed eventuale ulteriore documentazione.*

*Per quanto riguarda il p.d. RG 327/2021 (esponenti [LLL]+[MMM]) contesto gli addebiti perché gli esponenti sono stati da me regolarmente difesi innanzi al GdP penale di omissis nel corso degli anni e rilevo che l'esposto è intervenuto circa quattro anni dopo l'esaurimento dell'incarico e senza alcuna precedente contestazione.*

*Non ho altro da aggiungere>>.*

*Dello stesso tenore le memorie difensive in precedenza depositate.*

*Quel che qui più rileva è che la decisione del Consiglio distrettuale disamina punto per punto ed in modo esauriente le "contestazioni" dell'avv. [RICORRENTE]. A fronte di ciò nel ricorso al CNF non si legge alcuna critica, alcuna confutazione delle argomentazioni e delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, semplicemente si ripropongono, con mero generico richiamo, le precedenti*

deduzioni che, per come si è visto, oltre ad essere a sua volta del tutto generiche sono pure palesemente smentite dalle acquisizioni in atti.

Ed infatti:

a) Sul capo "A" (esposto avv. [AAA]) v'è agli atti una serie a dir poco impressionante di comunicazioni per via mail e pec in cui, da un lato, l'avv. [AAA] sollecita la consegna dei documenti e del fascicolo delle clienti [BBB] SRL e [OMISSIS] srl nella cui difesa era subentrato proprio al [RICORRENTE] e, dall'altro lato, proprio l'incolpato inanella una serie interminabile di comunicazioni in cui, con le scuse più varie, con i pretesti più assurdi, rinvia di giorno in giorno la consegna dei documenti, all'inizio per i primi di maggio in Tribunale, poi per diverse volte nel corso della metà e della fine di maggio, poi promette la consegna presso l'ordine di *omissis* per una data di giugno che rinvia almeno per tre volte, e da ultimo dal 29 giugno al mese di luglio per almeno per due volte senza mai depositare alcunché ed arrivando a far sì che il malcapitato collega si recasse vanamente per diverse volte presso l'ordine di *omissis* per tornare indietro a mani vuote dopo aver dovuto prendere atto che nessun deposito era stato fatto e che, di ciò, l'incolpato non si era nemmeno curato di avvisarlo.

Quantomai indicativo il tenore della ennesima PEC (almeno la decima) che l'avv. [AAA] si vede costretto a trasmettere all'incolpato dopo che per l'ennesima volta, e dopo un'infinita serie di rinvii sempre con pretesti vari, era rimasto lettera morta l'impegno a depositare entro il 4 luglio 2018 la documentazione presso l'ordine di *omissis*: "

*"...Con molta franchezza, non Le credo. Ho già ricevuto questa promessa moltissime volte (da ultimo venerdì 29/06/2018). Immancabilmente i documenti non vengono depositati e il sottoscritto torna a mani vuote da omissis. Non credo di meritare tale trattamento. Se i documenti sono pronti Li depositi domani. Avv. [AAA]..."*

Ovviamente i documenti non sono stati mai consegnati per come l'esponente ha ribadito anche il 23 settembre 2023 quando è stato escusso avanti la sezione giudicante del CDD di *omissis*. A fronte di ciò la difesa del ricorrente -secondo cui sarebbero stati trasmessi con una raccomandata di cui però non possiede la ricevuta- non merita nemmeno commenti.

b) Sul capo "B" (esposto [DDD] per il mancato avvio del giudizio nei confronti dell'Università "[EEE]") la motivazione del CDD è precisa ed esauriente nel rilevare che effettivamente è stato conferito un mandato per promuovere un'azione

giudiziaria e, per diversi anni, mai questa è stata avviata e, al contempo, sono state fornite informazioni fuorvianti ovvero non sono state date affatto. Il dr. [DDD] è stato escusso in data 23\9\22 dalla sezione giudicante del CDD di *omissis* e, in quella sede, oltre a confermare il suo esposto arricchendolo di una serie di particolari e circostanze che ne corroborano l'attendibilità stante la precisione e la coerenza, ha pure allegato ben quattro messaggi sms che comprovano i termini dell'addebito e, cioè, che era stato conferito all'avv. [RICORRENTE] il mandato per agire giudizialmente e che il cliente ha ricevuto diverse assicurazioni che il contenzioso era già in corso -persino con la nomina di un consulente di ufficio- quando nella realtà mai era stato iniziato. Basti ad esempio leggere il messaggio trasmesso dall'avv. [RICORRENTE] al dr. [DDD] il 13\2\2018 del seguente tenore: *"... Ti ho telefonato per chiederti di mandarmi un tuo indirizzo email. Appena lo ricevo ti giro il provvedimento di richiesta CTU da parte del Ministero ..."*. Ed ancora quello di poco successivo: *"... Nominato il Consulente Dott. [OMISSIS] per eseguire i conteggi. Deposito relazione tecnica entro il 15 Luglio. Poi fissazione udienza per sentire te e quindi sentenza finale di primo grado. Un abbraccio..."*.-

Nessuna richiesta del Ministero, nessuna nomina di consulente, nessuna relazione, nessuna fissazione di udienza per la discussione.

Tali elementi integrano e corroborano la motivazione -già ampia ed esaustiva- resa sul punto dal consiglio distrettuale (p. 10\11) e, soprattutto e per quanto qui più rileva, smentiscono in modo clamoroso l'assunto difensivo secondo cui mai l'avv. [RICORRENTE] ebbe a ricevere da parte del dr. [DDD] un incarico per promuovere azione giudiziaria contro il ministero o l'università [EEE].

c) Anche in relazione al capo "C" si rileva in questa sede un ulteriore riscontro di assoluta consistenza alle già puntuali, precise e credibili dichiarazioni rese dagli esponenti [DDD] [OMISSIS] e [OMISSIS]: sono stati acquisiti agli atti (seduta del 23\9\22) i bonifici in favore dell'avv. [RICORRENTE] per la somma indicata nel capo di incolpazione che recano le date del 2015 e, come causale, testualmente: *"ORDINANTI [DDD] [OMISSIS] E [DDD] [OMISSIS] - PER SPESE GIUDIZIARIE CONTENZIOSO CIVILE CONTRO [OMISSIS] ED [OMISSIS] SPA"*. E' quindi pienamente provato, anche per questo ulteriore elemento che pure integra e corrobora la già efficace motivazione del CDD, che il [RICORRENTE] aveva ricevuto sin dal 2015 un mandato per agire giudizialmente contro l'ente che gestisce il servizio idrico e non solo non vi ha adempiuto ma, per celare la sua condotta, ha fornito informazioni false. Anche in questo caso la data e la causale di quei bonifici

rappresentano una palese sconfessione delle difese dell'incolpato e degli stessi -pur generici- contenuti del ricorso al CNF;

d) Pure in merito al capo "D" (vicenda [GGG]) la testimonianza resa dall'esponente e la documentazione che essa ha fornito conferma che all'avv. [RICORRENTE] sono stati conferiti mandati e corrisposte somme per agire in giudizio, anche per una controversia lavoristica tanto che uno dei bonifici fa espresso riferimento ad un contenzioso di tale materia, con la conseguenza che a nulla rileva la documentazione che il [RICORRENTE] ha fornito in allegato al ricorso al CNF e che consiste in un carteggio extra giudiziario col Comune di *omissis* in relazione alla situazione urbanistica \ edilizia di un immobile di proprietà della [GGG]. Si tratta infatti di un'attività del tutto diversa rispetto a quella per "contenziosi civili" e "lavoristici" cui fanno espresso riferimento le causali dei bonifici di cui l'esponente ha prodotto copia ed a cui ha fatto riferimento con dovizia di particolari nel corso della sua audizione del 23\9\22.

e) Sulle segnalazioni della Procura di *omissis* (condotte in danno di [III] ed [JJJ], capi F e G della incolpazione) va ricordato che il [RICORRENTE] è imputato, in distinti procedimenti penali, per il reato di truffa aggravata in danno dei clienti. Al riguardo va ribadito quanto già spiegato nel motivo II in relazione alla piena utilizzabilità degli atti acquisiti dal procedimento penale tra cui le sit delle persone offese che, in uno agli altri elementi probatori costituiti dai documenti acquisiti, consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità disciplinare senza dovere attendere l'esito dell'accertamento penale. Correttamente il Consiglio Distrettuale ha rilevato che mai rispetto a tali addebiti, sia in sede di procedimento penale che disciplinare, l'avv. [RICORRENTE] ha offerto una qualche tesi difensiva. Si è solo riservato di produrre documenti cui mai ha provveduto almeno nei termini di una documentazione attinente all'oggetto della contestazione. A fronte di ciò, il dato documentale costituito dal riscontro delle somme percepite per adempiere ai mandati ricevuti e, al contempo, dalle attestazioni di cancelleria che escludono che alcun contenzioso per conto di quei clienti sia mai stato promosso, rappresentano una conferma degli addebiti contestati rispetto a cui anche in sede di ricorso al Consiglio Nazionale non si è offerto nessun elemento di critica specifica.

f) Anche per il capo "E" (esposto Procura per condotte truffaldine in danno di [HHH] e correlate contestazioni disciplinari per inadempimento del mandato e false informazioni al cliente) vale il principio della piena utilizzabilità degli atti acquisiti in sede penale rispetto a cui, peraltro, l'incolpato allorquando è stato audito in sede

disciplinare si è rifugiato dietro il non ricordo. Né nel ricorso al Consiglio Nazionale è stata proposta una qualche critica alla decisione dell'organo distrettuale che di contro sul punto offre, alle pagine 13\14 della sua motivazione, un apparato argomentativo logico, coerente e completo a supporto dell'affermazione di responsabilità.

Pare opportuno richiamare in questa sede la circostanza per cui risulta che l'avv. [RICORRENTE] nel procedimento penale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si tratta di scelta processuale assolutamente legittima e per molti aspetti insindacabile, ma non va dimenticato che, specie per quanto attiene al rapporto coi clienti ed all'adempimento del mandato, un avvocato deve sempre dare dimostrazione della correttezza del suo operato almeno in ambito disciplinare. La funzione sociale cui è chiamato lo fa depositario di quell'affidamento da parte della comunità che egli deve sempre dimostrare di non avere tradito. L'avvocato che espleti un mandato professionale deve dimostrare di averlo svolto con diligenza, correttezza e competenza conseguendone che, in sede disciplinare, quando il conferimento del mandato sia rimasto provato, non può rimanere privo di rilievo - in senso ovviamente negativo- il silenzio ovvero il ricorso dell'avvocato ad argomenti del tutto vaghi e per molti aspetti sconfessati dalle acquisizioni probatorie.

g) Quanto infine al capo "H" (esposto [MMM] - [LLL]), rispetto alla esaustiva motivazione che la decisione impugnata offre alle pagine 15\16, sia solo consentito in questa sede riferirsi ai ben due assegni di € 10.500,00 di cui la banca trattaria ha rifiutato il pagamento perché risultati smarriti \ rubati o, comunque, con scrittura o firma irregolare che erano stati consegnati ai clienti proprio dall'incolpato in immediata successione temporale per giustificare le richieste di denaro in precedenza avanzate (e peraltro subito soddisfatte).

Agli atti del procedimento disciplinare sono stati acquisiti i due assegni di che trattasi e la dichiarazione rilasciata dalla banca trattaria sulla non genuinità di tali titoli rappresenta al contempo la conferma inoppugnabile degli esposti e delle dichiarazioni dei clienti e la confessione più clamorosa delle improbabili tesi difensive dell'incolpato e, in particolar modo, di quella per cui egli avrebbe regolarmente adempiuto ai mandati: perché mai, allora, avrebbe dovuto consegnare ben due assegni di importo così cospicuo risultati rubati o contraffatti e, comunque, mai pagati?

Rispetto alla riserva di produrre documenti, nessuna produzione, almeno pertinente

ai capi di incolpazione, è stata successivamente effettuata, se non quella del tutto caotica e non attinente agli addebiti su cui la decisione impugnata si sofferma a pagina 9 punto 2.4 ove sottolinea, appunto, *“la mancanza di rilevanza e correlazione rispetto alle specifiche contestazioni”*.

Tale documentazione è stata riprodotta in allegato col ricorso al CNF e, così, anche in questa sede deve essere ribadito che il ricorrente non si è curato di spiegare l'attinenza di tali documenti ai contenuti delle specifiche contestazioni e, peraltro, dalla diretta disamina di tali allegati anche qui si coglie l'irrilevanza rispetto all'oggetto di giudizio.

Trattasi infatti:

a) di una corposa consulenza tecnica a firma dell'ing. [OMISSIS] dell'anno 2018 su una proprietà dei sigg.ri [DDD] in relazione all'allaccio alla rete idrica che, però, nulla dimostra rispetto alla contestazione di cui al capo "C" che attiene al mancato adempimento -e correlata mancata informazione- di un incarico conferito già nel 2015 -con contestuale corresponsione di congruo acconto- per procedere ad un contenzioso legale.

b) Di un carteggio intercorso col Comune di *omissis* per questioni di tipo edilizio per conto del cliente [GGG] che, anche in questo caso, nulla dimostra rispetto all'assolvimento del mandato ricevuto di promuovere azione civile anche in ambito lavoristico e che, comunque, non giustifica l'ingente somma nel complesso incassata;

c) Di un decreto di citazione a giudizio e di una querela in cui è p.o. [LLL] che non ha attinenza alcuna con i contenziosi civili che il [RICORRENTE] avrebbe dovuto promuovere e che nulla dice rispetto all'aspetto più grave ed inquietante della vicenda che, per come detto, è rappresentato dalla consegna di ben due assegni di € 10.500,00 di probabile origine furtiva o comunque compilati in modo irregolare o con firma non riconosciuta per cui sono rimasti impagati;

d) Stesso è a dirsi per le copie dei verbali dell'Ispettorato del lavoro nei confronti di [MMM] e della sua [OMISSIS]: a ben guardare la loro lettura corrobora l'assunto dei predetti [MMM] \ [LLL] secondo cui sono stati raggirati proprio con la (falsa) prospettazione di un annullamento di quei verbali e di un conseguente diritto al risarcimento che ha rappresentato il pretesto perché l'incolpato richiedesse ed ottenesse altre somme a titolo di registrazione ed altro;

e) Il carteggio extragiudiziario relativo al cliente [JJJ] giammai può giustificare la corresponsione in favore dell'incolpato importi di ben 16.341,00 sicchè tale

produzione non contraddice l'assunto per cui il [RICORRENTE] aveva avuto conferito da parte dell'[OMISSIS] un mandato per promuovere diverse azioni giudiziarie, anche queste mai promosse.

Le considerazioni svolte nel precedente punto si aggiungono alla motivazione della decisione dell'organo distrettuale che, invero, anche a prescindere da queste si caratterizza per l'esposizione di un solido, completo, non contraddittorio ma anzi logico e privo di aporie e lacune, apparato argomentativo a sostegno e dimostrazione di ogni capo e punto oggetto di giudizio.

L'impugnata decisione esordisce (pag. 5-8) riassumendo i contenuti delle contestazioni di ogni singolo procedimento poi riunito e per ognuno dei capi di incolpazione illustrando al contempo gli elementi e gli atti da cui l'accusa ha preso le mosse e quindi i passaggi procedurali più salienti e le difese (oltre alle eventuali allegazioni o, quasi sempre, mere promesse di allegazioni) svolte al proposito dall'incolpato.

Quindi (pag. 8\9) ricapitola gli aspetti procedurali successivi alla riunione dei vari procedimenti ed all'approvazione del capo di incolpazione nonché i dati e le attività peculiari (anche della difesa) nella fase dibattimentale.

Procede quindi ad esporre una premessa metodologica (pag. 9\10) in cui richiama i criteri più generali cui ha fatto ricorso per svolgere il suo giudizio sia sulle questioni procedurali che probatorie e di merito anche in punto di utilizzabilità degli atti acquisiti. I criteri, così enunciati e poi coerentemente applicati, rispondono agli orientamenti espressi in materia dal Consiglio Nazionale Forense e dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione che, peraltro, il CDD ha puntualmente richiamato negli arresti giurisprudenziali più significativi.

La motivazione (da pag. 10 a 16) prosegue quindi trattando singolarmente ogni singolo capo di incolpazione e distintamente le illecite condotte sottoposte al vaglio dell'organo disciplinare e si sofferma sui contenuti degli esposti da cui è scaturito ogni addebito, sugli elementi di prova su cui l'affermazione di responsabilità si fonda (che individuano, oltre che nelle dichiarazioni degli esponenti o di terzi regolarmente acquisite in istruttoria e\o nel dibattimento, anche in precisi dati documentali), sugli argomenti che l'incolpato ha offerto a sua difesa e, quindi, sulle ragioni per cui le tesi difensive non scalfivano l'impianto accusatorio e non potevano quindi essere condivise.

In ognuna delle parti in cui ha affrontato i singoli capi di incolpazione risultano ben enucleati gli elementi probatori che dimostrano la responsabilità dell'incolpato per

ognuna delle contestazioni mosse gli e, infine, le conclusioni cui a riguardo si è pervenuti su ogni singolo punto sono sempre coerenti e consequenziali al materiale probatorio che è stato acquisito e vagliato, il cui significato è stato sempre individuato ed illustrato in modo corretto, secondo gli ordinari canoni di logica, del notorio e delle regole di comune esperienza.

Ha poi preso in esame (pag. 16, punto 3.3.) le asserite "giustificazioni" addotte dall'incolpato e anche in questo caso ha ben spiegato, con argomenti assolutamente condivisibili, le ragioni per cui quei così numerosi, sostanzialmente seriali, illeciti non potevano dirsi scriminati, nemmeno parzialmente o anche ai soli fini di un più mite trattamento sanzionatorio, dalle ragioni di salute o dalle altre di natura personale che sono state addotte.

Infine ha spiegato (pag. 17) le ragioni normative e gli argomenti logici e giuridici che ha seguito per la determinazione della sanzione.

Nessuna lacuna, nessuna contraddizione o paradosso, nessuna forzatura logica, nessuna congettura o tesi apodittica ma solo l'apprezzamento di elementi fattuali sostanzialmente incontestabili (e spesso persino ammessi dall'incolpato), la piana lettura del loro significato in termini probatori e, quindi, la confutazione delle tesi difensive e la coerente individuazione delle conclusioni in punto di riconducibilità delle condotte così ricostruite alle fattispecie di illecito che sono state prospettate. In questa sede di ricorso in appello, pertanto, va integralmente, e punto per punto, richiamata la motivazione offerta dal provvedimento impugnato che peraltro, e come già si è detto, non risulta essere stata investita da specifiche censure che ne possano aver messo in discussione la tenuta logica ed argomentativa, la forza dimostrativa, la corrispondenza ai dati normativi.

In ogni giudizio di impugnazione di merito e con effetto integralmente devolutivo, come è anche quello avanti il CNF, quando si proceda alla conferma della prima decisione vale il principio della ammissibilità della motivazione *per relationem* rispetto al provvedimento impugnato ove le ragioni svolte in quest'ultimo siano state autonomamente apprezzate e si sia proceduto alla verifica della loro tenuta e consistenza sul piano logico, argomentativo e probatorio.

Infatti "...*Il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o*

*palesemente inconsistenti...."* (Cassazione penale sez. VI, 07/03/2013, n. 17912). Correlativamente, vale il principio per cui *"...l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati..."* (Cassazione penale sez. IV, 18/12/2013, n. 6779).

Anche in sede di giudizio di impugnazione civile vale il principio (art. 342 cpc) dell'onere di specificità delle censure rivolte alla decisione di prime cure e, anche in questo caso, l'onere di motivazione autonoma del Giudice di Appello va ricondotto a tutte quelle parti delle statuizioni di primo grado che siano state investite da critiche specifiche e puntuali dell'atto di appello (cfr., Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n. 36481 per cui *"...Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice..."* e, per la correlazione tra motivazione in appello e motivi di doglianza, Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, n. 14805 secondo cui: *"...La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem" purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente..."*).

Tali principi sono applicabili al ricorso ed al giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense anche in ragione dell'onere stabilito dall'art. 59 del RD n. 37 del 1934 di specificazione dei motivi su cui l'impugnazione si fonda.

In sintesi, è onere del Giudice di appello che dichiara di condividere il percorso e l'apparato argomentativo seguito del giudice di primo grado, soffermarsi con motivazione autonoma solo sulle questioni che siano state oggetto di specifica e puntuale censura nell'atto di impugnazione potendosi invece limitare, per tutte le parti in cui l'appellante abbia censurato in modo solo generico o abbia meramente

riproposto le sue istanze di primo grado che erano state già adeguatamente confutate nella decisione di prime cure, ad un richiamo dei passaggi argomentativi della decisione impugnata in cui sia evincibile che egli li abbia, nel condividerli, effettivamente considerati ed apprezzati.

L'estrema genericità del ricorso dell'avv. [RICORRENTE] -che omette persino di porsi dialetticamente nei confronti dei passaggi motivi della decisione di prime cure- giustifica pienamente, quindi, il richiamo integrale della motivazione offerta dal provvedimento del Consiglio territoriale che peraltro, e per maggior scrupolo, si è inteso qui integrare con tutte le autonome considerazioni svolte nel precedente punto.

Il ricorrente si duole del fatto che non sarebbero state prese in considerazioni le giustificazioni delle manchevolezze del suo operato (che limita a profili solo comunicativi con i clienti) e che si riferirebbero a problemi di salute e di natura familiare.

Anche su tale aspetto si condividono le motivazioni rese dal Consiglio territoriale a cui va solo aggiunto che un problema di salute, o anche personale, può aver rilievo, peraltro solo nell'ottica di mitigare il trattamento sanzionatorio e non già per screditare l'eventuale illecito che sia stato posto in essere, per uno o al più per pochi, isolati episodi riconducibili a violazioni deontologiche e sempre che la natura di esse rimanga nei termini di una mera negligenza.

Quando invece ci si trova di fronte ad una serie innumerevole di atti di grave inadempienza e, soprattutto, di grave strumentalizzazione della posizione e dell'attività professionale in danno del patrimonio dei clienti che sono rimasti oggetto di veri e propri raggiri consistiti anche nella predisposizione di falsi documenti per indurli, erroneamente, a corrispondere somme, nessun motivo di salute o personale, ammesso che esistente, può aver rilievo perché ci si trova di fronte ad una condotta connotata da un dolo particolarmente intenso.

Nel caso si tratta anche di atti seriali, sistematici, ripetuti seguendo un modulo comportamentale, connotato dal raggirio e dal falso astutamente propinato, che arreca un danno enorme al prestigio ed all'immagine della professione forense oltre che alla sfera giuridica dei clienti e delle parti assistite.

In ogni caso va tenuto presente che i problemi di salute o di natura personale non possono giustificare alcunché perché quando risultano talmente gravi da costituire enormi difficoltà nell'esercizio della professione e nell'adempimento di tutti gli obblighi e doveri che da essa discendono, l'avvocato dovrà dismettere i mandati,

addirittura autosospendersi in casi limite, ma non potrà certo continuare ad esercitare come se nulla fosse e continuare ad accettare -e magari incoraggiare- incarichi professionali che non potrà assolvere.

Le precedenti considerazioni rilevano anche per trattare il profilo del trattamento sanzionatorio che il ricorrente propone nell'ultimo motivo del suo atto.

Posto che nessuna ragione di salute o personale può giustificare sul piano deontologico così tanti illeciti, quel che qui più rileva ai fini della individuazione della sanzione è la serialità delle condotte, tutte molto simili e tutte caratterizzate per una sistematica, e consistente, percezione di somme di denaro da parte dei clienti senza svolgere alcuna attività professionale, o almeno senza svolgere quella oggetto del mandato ricevuto.

E, poi, è particolarmente grave la condotta laddove questa, in modo pure sistematico e seriale, si è persino spinta a formare e consegnare atti falsi (verbale di udienza risultato falso che venne consegnato al padre di [DDD] [OMISSIS], capo "C" dell'inculpazione) e di provenienza illecita (i due assegni ai sigg.ri [LLL] \ [MMM]) in funzione della richiesta e dell'ottenimento di somme di denaro per incumbenti (registrazione di provvedimenti mai emessi ed altro del genere) inesistenti ovvero per giustificare gli esborsi già ottenuti dai clienti. A ciò si aggiunga la spregiudicatezza con cui l'inculpato comunicava, con messaggi o mail, che un contenzioso mai avviato era già prossimo alla conclusione ovvero che era già stata disposta una CTU in una causa mai iniziata (vicenda [DDD] Vincenzo).

Tanto va rilevato perché una così palese violazione, perpetrata in modo sistematico ed attraverso una innumerevole serie di atti, dell'obbligo di fornire informazioni veritiere ai clienti, condotte così eclatanti di raggiro ed inadempimento, non possono non costituire, specie in considerazione del principio di cui all'art. 21 del CDF per cui la valutazione della condotta dell'inculpato deve essere unitaria anche quando più siano state le violazioni poste in essere, infrazioni particolarmente gravi alle norme ed ai principi della deontologia forense.

Sempre in virtù dell'articolo 21 del CDF la sanzione disciplinare va commisurata alla sussistenza ed intensità del dolo delle condotte illecite poste in essere. Orbene gli addebiti oggetto del presente procedimento si connotano per un atteggiamento psicologico particolarmente callido, intenso, connotato da spregiudicatezza e disprezzo per l'altrui sfera giuridica e del valore etico del rapporto fiduciario e di colleganza (in relazione a quest'ultimo aspetto non può omettersi di annotare la particolare gravità della condotta mantenuta nei confronti dell'avv.

[AAA] cui, con inaudita protervia, è stato fissato un appuntamento dietro l'altro, dal mese di aprile a quello di luglio per la consegna di un fascicolo che, pretesto dopo pretesto, mai è avvenuta).

Nella presente vicenda, al di là delle contestate fattispecie tipizzate di illecito deontologico, riveste particolare importanza la gravità della violazione ai principi ed alle norme generali di correttezza, lealtà, dignità, probità, decoro oltre che al rapporto fiduciario.

Se è pur vero che per le violazioni deontologiche non tipizzate il CDF non determina una precisa sanzione, è anche vero che questa può essere ricavata nel raffronto analogico, condotto in funzione delle peculiarità del singolo caso, con altre violazioni tipiche.

Va quindi ricordato che l'avvocato, in relazione agli atti che sono a lui stesso direttamente riferibili, è tenuto ad un generale dovere di verità, specie nell'ambito dei rapporti con i clienti.

L'ordinamento deontologico considera di particolare importanza tale obbligo tanto che la l'introduzione di prove false nel processo (art. 50 CDF) è sanzionato in modo estremamente pesante (sino alla radiazione nei casi gravi).

Seppure l'esibizione al cliente di verbali o documenti falsi (come nel caso che ci occupa è avvenuto) non integra la violazione dell'art. 50 atteso che non si verte in ambito di allegazioni processuali, rimane il dato che anche tali condotte tradiscono -seppur nel più circoscritto ambito dei rapporti col cliente- quel principio e quel valore che l'articolo 50 intende garantire (il dovere di verità e quindi di non avvalersi -e meno che mai formare- prove o documenti falsi) e che i principi generali di cui all'art. 1 co.3, 9 e 11 del CDF senz'altro richiamano allorquando evocano la funzione sociale, l'affidamento, i doveri di lealtà, probità, correttezza, decoro.

L'analogia tra le violazioni ai principi generali posta in essere con le condotte oggetto del presente giudizio e la previsione del primo comma dell'art. 50 è quindi evidente in quanto l'atto deontologicamente illecito si caratterizza per la consapevole formazione ed utilizzo di atti e documenti falsi o di provenienza illecita (il verbale di udienza, ben due assegni di € 10.500,00) con l'unica differenza per cui nell'ipotesi disciplinata dalla norma tipica il falso è funzionale alla prova processuale mentre nella vicenda che ci occupa è diretto a determinare nella sfera psichica del cliente un certo (erroneo) convincimento.

Tale indubbia relazione analogica suggerisce che proprio la previsione del 1° comma dell'art. 50 CDF può costituire il principale criterio dosimetrico che senz'altro induce

a ritenere equa ed adeguata la irrogazione di quattro anni di sospensione così come ha fatto l'organo distrettuale. Infatti quella previsione edittale (da uno a tre anni e nei casi gravi sino alla radiazione) in uno alla reiterazione seriale di condotte di false informazioni ai clienti e la ripetuta utilizzazione di documenti falsi in uno, ovviamente, ai reiterati gravi inadempimenti ai mandati professionali conferiti ed alla pervicace violazione dell'obbligo di riconsegna dei documenti, giustifica la sanzione in concreto irrogata.

Ad ulteriore corredo si aggiunga che la sospensione per anni 4 rimarrebbe giustificata anche prescindendo dal richiamo analogico delle riscontrate violazioni ai principi generali con la previsione dell'art. 50 e limitandosi invece a prendere in considerazione soltanto le numerose violazioni tipiche di cui agli artt. 26 e 27 del CDF che prevedono, nei casi gravi come sono senz'altro quelli oggetto del presente giudizio, la sospensione sino ad un anno. Orbene, considerando il numero così elevato delle violazioni in discorso di cui ognuna è sanzionabile sino ad un anno di sospensione e, ancora, adempiendo all'indicazione di svolgere una valutazione complessiva ed unitaria secondo l'art. 21 del CDF, rimane anche in questo modo confermata la correttezza del trattamento sanzionatorio adottato dal CDD di *omissis*.

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D.

22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2023.